
CIRCOLARE SETTIMANALE

EDIZIONE STRAORDINARIA

NUMERO 23 DEL 16 GIUGNO 2017

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LE SCHEDE INFORMATIVE

- **LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL JOBS ACT LAVORATORI AUTONOMI**

In questa edizione straordinaria della *"Circolare settimanale per lo studio"*, saranno riepilogate le **novità più importanti riguardanti la tutela del lavoro autonomo contenute nel Jobs act dei lavoratori autonomi-** (L. 81/2017, pubblicata il 13 giugno 2017 in Gazzetta Ufficiale n. 135). La Legge contiene le *"Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"*. In generale la maggior parte delle norme sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo di legge.

Pagina 6

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Circolari dell'Agenzia in ordine cronologico

PAGINA 19

- **LE RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti delle Risoluzioni dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 19

- **I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Una sintesi dei contenuti dei Comunicati stampa dell'Agenzia in ordine cronologico

Pagina 19

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 16.06.2017 AL 30.06.2017**

Pagina 21

LA SETTIMANA IN BREVE

Stimatissimi,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Manovra correttiva 2017: le novità fiscali del decreto approvato

Il 15 giugno 2017, con 144 sì, 104 no e un solo astenuto, il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di conversione del DI 50/2017 (n. 2853) contenente *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"* nel testo identico a quello approvato dalla Camera lo scorso 1° giugno (cosiddetta "manovrina"). La Manovra correttiva diventa così legge ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Jobs act 2017 pubblicato in Gazzetta.

Il Jobs Act dei lavoratori autonomi è stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 135 del 13 giugno 2017. Tra le principali novità fiscali contenute nel DL (Legge 81 del 22 maggio 2017) si ricordano:

- ◆ Sono considerate abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere da esso senza congruo preavviso e quelle con le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura.
- ◆ le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente al committente non applicano i limiti di deducibilità previsti dal TUIR.
- ◆ entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, sono integralmente deducibili.
- ◆ Siano integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati.
- ◆ Siano integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
- ◆ Si prevede che i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si devono dotare in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo.

Interventi urgenti per la crescita nel mezzogiorno: il Dl approvato

Il Consiglio dei ministri del 9 giugno 2017 ha approvato un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. Le principali misure sono la previsione di una disciplina specifica per la istituzione di zone economiche speciali (ZES) e l'introduzione di una serie di misure di semplificazione e velocizzazione degli investimenti, pubblici e privati.

Voluntary disclosure bis: ecco la circolare dell'Agenzia delle Entrate

Con la circolare 19 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulle modalità di accesso alla voluntary disclosure bis. I contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di detenzione di attività finanziarie possono avvalersi, entro il 31 luglio 2017, della riapertura dei termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l'emersione e il rientro di capitali. C'è tempo fino al 30 settembre 2017, invece, per l'integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni.

Partite Iva 2017: regole per la cessazione ed esclusione dal Vies

L'Agenzia delle Entrate ha specificato le regole per la chiusura delle partite Iva e per l'esclusione dalla banca dati Vies in caso di irregolarità o frodi tramite un provvedimento. Il documento di prassi illustra le caratteristiche delle attività di analisi del rischio e dei controlli periodici, formali e sostanziali, messi in atto dall'Agenzia per verificare l'esattezza e la completezza dei dati forniti dagli operatori per la loro identificazione ai fini Iva e per individuare le eventuali frodi.

Ecobonus e sismabonus 2017: ecco come cedere il credito

I condòmini beneficiari della detrazione d'imposta per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e per gli interventi che prevedono l'adozione di misure antisismiche di maggior rilievo, possono cedere un credito d'imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Con due provvedimenti l'Agenzia delle Entrate ha specificato le modalità di cessione del credito d'imposta, chiarendo che con due separate risoluzioni saranno istituiti i codici tributo da indicare nel modello F24 per la fruizione dello stesso.

Controlli preventivi 730/2017: approvati i criteri per gli elementi di incoerenza

La Legge di stabilità 2016 ha previsto che nel caso di presentazione della dichiarazione con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza o che determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. Gli elementi di incoerenza sono:

- ◆ lo scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente,
- ◆ la presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.
- ◆ La presenza di situazioni di rischio individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Svalutazione crediti 2017 nella Risoluzione dell'Agenzia

Con la Risoluzione 65 l'Agenzia ha risposto ad un interpello sulla svalutazione dei crediti chiarendo che il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, necessario per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa, deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti "dedotti" e non con quelli complessivamente imputati in bilancio. Inoltre, se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza concorre a formare il reddito dell'esercizio.

Bonus detassati senza requisiti: ecco come correggere la dichiarazione 2017

Con la risoluzione 67 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nei modelli di dichiarazione 730/2017 e Redditi Persone Fisiche 2017 è prevista l'indicazione delle somme percepite per premi di risultato che hanno fruito delle agevolazioni fiscali (imposta sostitutiva del 10% sulle somme percepite e detassazione delle somme erogate sotto forma di benefit fino a euro 2.000). Qualora il datore di lavoro, pur in assenza dei requisiti previsti, abbia comunque riconosciuto al contribuente l'agevolazione fiscale il contribuente deve tassare ordinariamente tutte le somme percepite, compresi i benefit, mediante la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Compensazioni per le partite Iva 2017: ecco i codici tributo

Con la risoluzione 68 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per i titolari di partita Iva obbligati all'utilizzo esclusivo dei servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate - F24 web, F24 online, F24 cumulativo, F24 addebito unico per le compensazioni di qualsiasi importo di:

- ◆ crediti Iva, annuali o relativi a periodi inferiori,
- ◆ crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive
- ◆ crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Approvvigionamento di prodotti energetici: chiarimenti di Entrate e Dogane

Con la Risoluzione 69 l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate hanno fornito chiarimenti sulle procedure doganali e fiscali da mettere in atto per le operazioni di approvvigionamento di prodotti energetici.

5 per mille 2017: pubblicati gli elenchi definitivi

L'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 13 giugno 2017 ha reso noto che sono disponibili gli elenchi del 5 per mille 2017 all'interno della sezione "Documentazione - 5 per mille - 5 per mille anno finanziario 2017". Negli elenchi sono compresi anche coloro che hanno chiesto l'iscrizione oltre il termine di presentazione (cd. tardivi).

Un augurio di buon lavoro

LE PRINCIPALI NOVITA' DEL JOBS ACT LAVORATORI AUTONOMI

Ambito di applicazione

(Articolo 1)

L'art. 1 del Capo I definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella prima parte del cd. Jobs act per i lavoratori autonomi. La platea a cui si applicano le norme contenute negli art. 1-17 sono **tutti i liberi professionisti lavoratori autonomi e collaboratori** che si obbligano a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente¹.

Per espressa previsione di legge **sono esclusi** dall'ambito di applicazione del job act **gli imprenditori**, compresi i piccoli imprenditori².



Una delle criticità sul Jobs act riguarda la figura dell'agente di commercio. Infatti tale lavoratore è ritenuto un imprenditore dalla dottrina e dalla giurisprudenza e pertanto andrebbe escluso dall'ambito di applicazione; ma l'articolo 1 in commento richiama espressamente il libro IV del codice civile riguardante le obbligazioni.

Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali

(Articolo 2)

Fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli, l'articolo 2 del Jobs Act estende l'ambito di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 232/2002 contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali anche alle transazioni tra:

- ◆ lavoratori autonomi e imprese,
- ◆ lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche,
- ◆ tra lavoratori autonomi.

Di seguito si ricordano le **principali disposizioni contenute nel decreto legislativo 232/2002**:

Art. 1 - Ambito di applicazione	Le disposizioni si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, ad eccezione di: <ul style="list-style-type: none">a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore;b) richieste di interessi inferiori a 5 euro;c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno.
--	---

¹La legge applica la normativa del Capo primo del decreto in commento ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del V libro del Codice Civile, inclusi i rapporti di cui all'articolo 2222 del codice civile

² articolo 2083 del codice civile ovvero coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia

Art. 3 - Responsabilità del debitore	Il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Art. 4 - Decorrenza degli interessi moratori	Gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi decorrono, automaticamente alla scadenza del seguente termine: <ul style="list-style-type: none"> a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
Art. 6 - Risarcimento dei costi di recupero	Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
Art. 7 - Nullità	L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se risulti gravemente iniquo in danno del creditore, cioè che senza essere giustificato da ragioni oggettive, abbia come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità' aggiuntiva a spese del creditore.

Pertanto dalla data di entrata in vigore del Jobs act per i lavoratori autonomi la novità introdotta è la seguente:

Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali	Dopo 30 giorni di mancato pagamento scattano gli interessi di mora per le transazioni tra autonomi e imprese, autonomi e amministrazioni pubbliche e tra lavoratori autonomi.
---	---

Clausole e condotte abusive

(Articolo 3)

Con l'articolo 3 del Jobs act lavoratori autonomi **vengono considerate abusive e prive di effetto le clausole:**

- ◆ che attribuiscono al committente la facoltà **di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o**
- ◆ **di recedere da esso senza congruo preavviso** nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa,
- ◆ con le quali le parti concordano **termini di pagamento superiori a sessanta giorni** dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

Si considera abusivo anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

In queste ipotesi, **il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni**, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

Clausole e condotte abusive	È abusivo: <ul style="list-style-type: none">◆ la modifica unilaterale del contratto del committente;◆ il recesso senza congruo preavviso nel caso di contratto con prestazione continuativa;◆ il pagamento oltre i 60 giorni;◆ il contratto non in forma scritta.
------------------------------------	---

Apporti originali e invenzioni del lavoratore**(Articolo 4)**

L'articolo 4 conferisce al lavoratore autonomo i **diritti di utilizzazione economica** relativi ad **apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto**, facendo salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto e a tale scopo sia compensata.

Estendendo ai lavoratori autonomi la **protezione del diritto di autore e della proprietà industriale** prevista per i lavoratori dipendenti viene stabilito che **è attribuito al lavoratore un diritto esclusivo ad autorizzare**, volta per volta:

- ◆ la **riproduzione**,
- ◆ la **comunicazione**,
- ◆ la **distribuzione** delle proprie opere di ingegno.

La norma in sostanza richiama ed estende ai lavoratori autonomi la legislazione vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale che è conforme alle fonti internazionali e comunitarie.

Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi**(Articolo 5)**

L'articolo 5 prevede una delega al Governo in materia di atti pubblici da rimettere alle professioni organizzate in ordini o collegi **finalizzata alla semplificazione dell'attività delle amministrazioni**

pubbliche e per ridurre i tempi di produzione. Si tratta, ad esempio, della devoluzione agli iscritti a tali professioni di una serie di funzioni della P.A., come la certificazione, l'asseverazione e l'autentica.

I decreti dovranno essere emanati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Si auspica che i Consigli Nazionali delle professioni competenti per materia vengano interpellati e coinvolti nella stesura delle norme.

I decreti legislativi dovranno:

- ◆ individuare gli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;
 - ◆ individuare le misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
 - ◆ individuare le circostanze che possono determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti.
-

Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

(Articolo 6)

Anche l'articolo 6 contiene due **deleghe** al Governo da adottare **entro dodici mesi** dall'entrata in vigore della presente legge, in materia di:

- ◆ **sicurezza e protezione sociale** dei professionisti iscritti a ordini o collegi;
- ◆ **ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia**, riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla **Gestione separata**.

La prima delega è rivolta principalmente alla tutela di quegli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla loro attività o che siano stati colpiti da gravi patologie.

La seconda delega è rivolta agli iscritti alla gestione separata Inps finalizzata ad incrementare ulteriormente le prestazioni sociali per maternità e malattia.

Per assicurare il finanziamento di tale misure **potrà essere prevista un aumento dell'aliquota aggiuntiva** in una misura possibilmente non superiore a **0,5 punti percentuali**.

Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione continuata e continuativa – DIS COLL

(Articolo 7)

L'articolo 7 **rende permanente** l'istituto, finora transitorio, **dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL)** per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta «Gestione separata INPS», non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Inoltre, l'articolo in commento **estende la medesima indennità** (con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verifichino **dal 1° luglio 2017**) **agli assegnisti e ai dottorandi** di ricerca con

borsa di studio. Per tali ultimi soggetti è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51% e non è richiesto il requisito di avere nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro:

- ◆ un mese di contribuzione oppure
- ◆ un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione;



L'aumento dell'aliquota prevista per finanziare gli assegnisti e i dottorandi è prevista anche per gli **amministratori e i sindaci** ai quali però non spetta la DIS-COLL.

La discordanza è anche segnalata nelle note di lettura al decreto dove viene chiesto che alternativamente:

- ◆ gli amministratori e sindaci vengano ricompresi nelle prestazioni DIS-COLL
- ◆ gli amministratori e sindaci vengano esclusi dal pagamento del contributo.

Infine, viene previsto che l'INPS trasmetta tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo delle prestazioni.

Stabilizzazione ed estensione della DIS COLL	-Stabilizzazione dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori senza partita IVA; -estensione della DIS—COLL a assegnisti e dottorandi.
---	---

Disposizioni fiscali e sociali

(Articolo 8)

L'articolo 8 del Jobs act introduce tre diverse novità:

- ◆ novità di carattere fiscale,
- ◆ novità nel congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata INPS,
- ◆ novità sull'indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS.

Per quanto riguarda le novità di carattere fiscale, è previsto che per le spese relative a **prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande**:

- ◆ sostenute dall'esercente arte o professione
- ◆ per l'esecuzione di un incarico e
- ◆ addebitate analiticamente in capo al committente

non si applichino i limiti di deducibilità del 75% e del 2% dei compensi percepiti previsti all'articolo 54 del TUIR.

Inoltre, tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente **non costituiscono compensi in natura** per il professionista. Pertanto, tali spese non partecipano alla formazione del suo reddito di lavoro autonomo e potranno essere dedotte dal committente.

Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

Si ricorda che la vigente formulazione prevede che le spese di vitto e alloggio che sono sostenute

direttamente dal committente del lavoratore autonomo in relazione alla prestazione professionale a questi affidata non costituiscono compensi in natura, ovvero reddito per il lavoratore autonomo medesimo e, conseguentemente, non devono essere da questi fatturate al committente.

FINO AL 2017	DAL 2017
Per le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente si applicano i limiti di deducibilità del 75% e del 2% dei compensi.	Le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente non si applicano i limiti di deducibilità del 75% e del 2% dei compensi percepiti previsti all'articolo 54 del TUIR
	Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista

Per quanto riguarda il congedo parentale per gli iscritti alla gestione separata INPS, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori:

- ◆ iscritti alla Gestione separata;
- ◆ non titolari di pensione;
- ◆ non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- ◆ tenuti al versamento della contribuzione maggiorata;

hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale **complessivo per entrambi i genitori fino a sei mesi** (al posto dei tre mesi attuali) **entro i primi tre anni di vita del bambino** (invece che un anno).

Il trattamento economico è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile.

L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione.

Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo anche alle lavoratrici ed ai lavoratori che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30% del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

Tali disposizioni si applicano **anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo**.

CONGEDO PARENTALE DAL 2017
prolungamento della durata del congedo parentale a 6 mesi.
possibilità di fruire del congedo parentale fino al terzo anno di vita del bambino.
introduzione di un tetto massimo di 6 mesi di congedo complessivamente fruibile dai genitori.
introduzione della possibilità di fruire del congedo parentale, entro il primo anno di vita del bambino, a prescindere dal requisito contributivo.
Stessa disciplina anche per adozione e affidamento preadottivo.

Per quanto riguarda l'indennità di malattia per gli iscritti alla gestione separata INPS il testo di legge equipara alla degenza ospedaliera i periodi:

- ◆ di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche,
- ◆ di gravi patologie cronic-degenerative ingravescenti,
- ◆ di patologie che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100%.

Di seguito una tabella di **riepilogo delle novità introdotte dall'articolo 8:**

Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande	-Eliminazione dei limiti di deducibilità per le spese di vitto e alloggio sostenute per l'esecuzione di un incarico, -spese sostenute direttamente dal committente non sono compensi in natura.
Congedo parentale	Congedo parentale fino a 6 mesi entro i 3 anni di vita del bambino.
Malattia	Equiparazione alla degenza ospedaliera per i periodi di malattia per malattie oncologiche, gravi patologie o inabilità lavorativa temporanea al 100%

Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente (Articolo 9)

L'articolo 9 del Jobs act lavoratori autonomi, modifica l'articolo 54, comma 5, del TUIR sulla deducibilità delle spese di formazione e sull'accesso alla formazione permanente.

In base al testo originario, le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno **sono deducibili nella misura del 50%** del loro ammontare.

Invece, il Job act lavoratori autonomi prevede che:

- ◆ **siano integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per**
 - iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale,
 - iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.
- ◆ **siano integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati.**
- ◆ **siano integralmente deducibili** gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento

delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

DEDUCIBILITA' DELLE SPESE DI FORMAZIONE E ACCESSO ALLA FORMAZIONE PERMANENTE	
Tipologia di spese	Deducibilità
-iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale, -iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno.	integralmente deducibili entro il limite annuo di 10.000 euro.
servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità erogati da organismi accreditati.	integralmente deducibili entro il limite annuo di 5.000 euro.
oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.	integralmente deducibili.

Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocamento

(Articolo 10)

L'articolo 10 del testo in commento, prevede che i **centri per l'impiego** e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro **si devono dotare in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo** per³:

- ◆ raccogliere le domande e le offerte di lavoro autonomo;
- ◆ fornire le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta;
- ◆ fornire informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni;
- ◆ fornire informazioni per l'accesso a commesse ed appalti pubblici;
- ◆ fornire informazioni sulle opportunità di credito e sulle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

Lo sportello può essere attivato anche stipulando convenzioni non onerose con:

- ◆ ordini e i collegi professionali;
- ◆ associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

L'elenco dei soggetti convenzionati è pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito internet.

³ Nello svolgimento di queste attività per i lavoratori autonomi con disabilità ci si avvale dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali

(Articolo 11)

L'articolo 11 del Jobs act lavoratori autonomi prevede **che il Governo entro un anno** dalla data di entrata in vigore della legge, **adotti uno o più decreti legislativi in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali** per:

- ◆ individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali;
- ◆ determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
- ◆ semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali;
- ◆ riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali.

Si ricorda che in base all'articolo 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto ad adempiere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Dal momento che per "lavoratore" si intende la persona che indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi, **i titolari di studi professionali che nelle loro strutture abbiano anche solo un praticante debbono assolvere gli obblighi** richiesti dal D.Lgs. 81/2008.

In particolare, il titolare dello studio professionale che abbia al suo interno una struttura che impiega lavoratori (anche tirocinanti e/o stagisti) è tenuto a:

- ◆ effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il documento di valutazione dei rischi (DVR);
- ◆ nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- ◆ eleggere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- ◆ nominare il Medico competente, nelle ipotesi di sorveglianza sanitaria;
- ◆ definire gli adempimenti per la gestione delle emergenze e fornire adeguata formazione ed informazione dei dipendenti.

L'articolo 11 del Jobs act prevede una semplificazione di questi adempimenti.

Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati

(Articolo 12)

Le amministrazioni pubbliche in qualità di stazioni appaltanti, promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca,

- ◆ favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche,
-

- ◆ e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

La novità più importante dell'articolo in commento è nel comma 2 dove è previsto che i **lavoratori autonomi** - di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile - **sono equiparati alle piccole e medie imprese (PMI)** ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei.

Il comma 3 prevede che, per consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

- ◆ di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste⁴;
- ◆ di costituire consorzi stabili professionali;
- ◆ di costituire associazioni temporanee professionali.

Di seguito le principali novità introdotte dall'articolo 12:

INFORMAZIONI E ACCESSO AGLI APPALTI PUBBLICI E AI BANDI PER L'ASSEGNAZIONE DI INCARICHI E APPALTI PRIVATI
Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i lavoratori autonomi sono equiparati alle PMI.
Per consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale la possibilità: a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare in forma di reti miste; b) di costituire consorzi stabili professionali; c) di costituire associazioni temporanee professionali.

Indennità di maternità

(Articolo 13)

L'articolo 13 del Jobs act lavoratori autonomi modifica il comma 2 dell'art. 64 del d.lgs. 151/2001,

⁴ A norma dell'articolo 3, commi 4- ter e ss. del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi: "con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa."

che disciplina l'**indennità di maternità** alle **lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS**.

In particolare la novità introdotta prevede che per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi l'indennità **spetti a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa**.

In questo modo la disciplina della maternità per le lavoratrici autonome iscritte all'INPS è allineata a quella prevista per le professioniste iscritte ad albi.

INDENNITA' DI MATERNITA'	
per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi	spetta a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Tutela della gravidanza, malattia e infortunio

(Articolo 14)

L'articolo 14 riguarda la tutela della gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, prevedendo che:

- ◆ La **gravidanza, la malattia e l'infortunio** dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.
- ◆ In caso di **maternità**, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
- ◆ In caso di **malattia o infortunio** di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa **per oltre sessanta giorni**, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione.

TUTELA DELLA GRAVIDANZA, MALATTIA E INFORTUNIO
Possibilità di sospendere la collaborazione fino a 150 giorni in caso di gravidanza, malattia o infortunio.
Possibilità di farsi sostituire/affiancare da un professionista di fiducia.
Sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per malattia/infortunio che impediscono di lavorare per 60 giorni, fino a 2 anni.

Modifiche al codice di procedura civile

(Articolo 15)

Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- ◆ all'articolo 409⁵, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»;
- ◆ all'articolo 634⁶, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».

Con la modifica della lett. a) si è cercato di definire i confini tra lavoro dipendente e autonomo con riguardo alle direttive impartite dal committente al lavoratore parasubordinato. Più in dettaglio il coordinamento deve essere stabilito di comune accordo con il collaboratore autonomo, in quale potrà poi organizzare in autonomia la propria attività lavorativa.

La lett. b) estende ai lavoratori autonomi le prove documentali da produrre in caso di giudizio previste per gli imprenditori commerciali. Ad esempio sarà possibile documentare un credito attraverso un estratto delle scritture contabili.

Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11

(Articolo 16)

L'articolo 16 del Jobs act contiene le procedure di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5,6 e 11.

In particolare:

- ◆ gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata⁷;
- ◆ gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 11 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, sentita, per quanto riguarda i decreti legislativi di cui all'articolo 11, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

In generale, gli schemi dei decreti legislativi a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio

⁵ Art. 409 c.p.c. «Controversie individuali di lavoro. Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa; 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice».

⁶ Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro ((nonché per prestazioni di servizi)) fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

⁷ Articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo 281/1997.

dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.

Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi il Governo può adottare, con le medesime procedure disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo

(Articolo 17)

Per coordinare e monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:

- ◆ modelli previdenziali;
 - ◆ modelli di welfare;
 - ◆ formazione professionale.
-

*PRASSI DELLA SETTIMANA***LE CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Circolare n. **19/E** del **13 Giugno 2017**

L'Agenzia fornisce gli attesi chiarimenti interpretativi sulla riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria prevista dal c.d. collegato alla finanziaria (D.I. 193/2016), soffermandosi sui diversi profili operativi e fornendo le necessarie precisazioni interpretative.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione n. **67/E** del **9 Giugno 2017**

L'Agenzia fornisce chiarimenti sulle modalità di esposizione nei modelli 730/2017 e Redditi PF 2017 dei dati relativi alle somme per premi di risultato percepite in assenza dei requisiti previsti per accedere al regime agevolato.

Risoluzione n. **68/E** del **9 Giugno 2017**

L'Agenzia elenca i codici tributo che richiedono, ai fini della loro compensazione, l'obbligo per i titolari di partita Iva di utilizzare esclusivamente i canali Entratel/Fisconline.

Risoluzione n. **69/E** del **13 Giugno 2017**

L'Agenzia delle Entrate e l' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno emesso un documento di prassi congiunto (risoluzione 69/E=risoluzione 1/D del 13 giugno 2017), per chiarire alcuni profili doganali e fiscali, connessi tra loro, in tema di operazioni di bunkeraggio di prodotti petroliferi.

I COMUNICATI STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Comunicato stampa del **9 Giugno 2017**

L'Agenzia informa che con due provvedimenti direttoriali sono stati forniti chiarimenti sulle modalità di cessione - da parte dei condòmini- del credito

d'imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 in relazione a particolari interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e per gli interventi che prevedono l'adozione di misure antisismiche di maggior rilievo.

Comunicato stampa del **9 Giugno 2017**

L'Agenzia informa che sono stati individuati i codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita, per i soggetti titolari di partita Iva, l'uso "obbligato" dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Comunicato stampa del **12 Giugno 2017**

L'Agenzia informa che ha definito le modalità e i criteri di cessazione delle partite Iva e di eliminazione dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie.

Comunicato stampa del **13 Giugno 2017**

L'Agenzia informa che ha fornito chiarimenti sulle modalità di accesso alla voluntary disclosure bis, introdotta dal DI n. 193 del 22 ottobre 2016

Comunicato stampa del **14 Giugno 2017**

L'Agenzia informa che con la risoluzione n. 69/E e 1/D del 13 giugno 2017 (emanata in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) sono stati forniti chiarimenti sulle procedure doganali e fiscali da mettere in atto per le operazioni di approvvigionamento di prodotti energetici.

LO SCADENZARIO DAL 16.06.2017 AL 30.06.2017

Giovedì 16 Giugno 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Giovedì 16 Giugno 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Giovedì 16 Giugno 2017	Versamento ritenute previdenziali INPS operate dai datori di lavoro o committenti dei rapporti di collaborazione sulle retribuzioni/compensi corrisposti nel mese precedente
Giovedì 16 Giugno 2017	Termine per il versamento delle ritenute alla fonte sulle provvigioni corrisposte nel mese precedente
Giovedì 16 Giugno 2017	Termine per la liquidazione e il versamento dell'IVA relativa al mese precedente
Giovedì 16 Giugno 2017	Termine di versamento della 4° rata dell' Iva relativa all'anno 2016 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dello 0,33% mensile , a titolo di interessi
Giovedì 16 Giugno 2017	Termine di versamento della prima rata dell'IMU 2017 , a titolo di acconto , da parte dei proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili per i quali l'imposta è ancora dovuta .
Giovedì 16 Giugno 2017	Termine di versamento della prima rata della TASI 2017 , a titolo di acconto , da parte dei proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili per i quali l'imposta è ancora dovuta .
Giovedì 16 Giugno 2017	Versamento dell' imposta sulle transazioni finanziarie ("Tobin tax") effettuate nel mese precedente (Maggio 2017) da parte degli intermediari finanziari e dei notai che intervengono nelle operazioni, nonché da parte dei contribuenti che pongono in essere tali operazioni senza l'intervento di

intermediari né di notai.

Giovedì 16 Giugno 2017

Versamento della **seconda rata**, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta per l'**immobile strumentale posseduto alla data del 31.10.2015 estromesso** da parte dell'imprenditore individuale entro il 31.5.2016.

Giovedì 16 Giugno 2017

Versamento della **seconda rata**, pari al 40%, dell'imposta sostitutiva dovuta per le **assegnazioni / cessioni di beni** ai soci, effettuate entro il 30.9.2016. Il versamento riguarda anche le società immobiliari trasformate in società semplici.

Lunedì 26 Giugno 2017

Presentazione **elenchi INTRASTAT** delle cessioni e/o acquisti e prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel **mese precedente**.

Venerdì 30 Giugno 2017

Dichiarazione mensile dell'ammontare degli **acquisti intracomunitari** di beni registrati nel mese di **Maggio 2017**, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (**Modello INTRA 12**)

Venerdì 30 Giugno 2017

Liquidazione e **versamento dell'IVA** relativa agli **acquisti intracomunitari** registrati nel mese precedente (**Maggio 2017**) da parte degli **enti non commerciali**

Venerdì 30 Giugno 2017

Per le **Associazioni Sportive Dilettantistiche** interessate a partecipare alla **ripartizione della quota del 5‰** dell'Irpef per l'**esercizio finanziario 2017**, scade il **termine per la trasmissione al CONI della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, mediante raccomandata a.r., con allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente

Venerdì 30 Giugno 2017

Per gli **Enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica e dell'università** interessati a partecipare alla **ripartizione della quota del 5‰** dell'Irpef per l'**esercizio finanziario 2017**, scade il termine per la **trasmissione al MIUR della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, con allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente

Venerdì 30 Giugno 2017	Per gli enti del volontariato che hanno presentato la domanda di iscrizione all'apposito elenco ai fini dell'ammissione al riparto del 5% dell'Irpef per l' esercizio finanziario 2017 , scade il termine per la consegna alla DRE competente della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà , mediante raccomandata a.r. o PEC , con allegata la copia fotostatica non autenticata del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'ente
Venerdì 30 Giugno 2017	Presentazione cartacea dei modelli Redditi PF 2017 e della scelta per la destinazione dell' 8 , del 5 e del 2 per mille , per le persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione
Venerdì 30 Giugno 2017	Versamento , in unica soluzione o come prima rata, dell' Irpef , dell' Ires , dell' Irap e delle altre imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali , senza alcuna maggiorazione.
Venerdì 30 Giugno 2017	Versamento , in unica soluzione o come prima rata, del saldo Iva 2016 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese trascorsa dal 16.03.2017 al 30.06.2017.
Venerdì 30 Giugno 2017	Versamento , in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2016 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, senza alcuna maggiorazione.
Venerdì 30 Giugno 2017	Versamento , in unica soluzione o come prima rata, della maggiorazione IRES nella misura del 10,5% a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017, senza alcuna maggiorazione, da parte delle società di comodo.
Venerdì 30 Giugno 2017	Versamento , in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017, senza alcuna maggiorazione.

Venerdì 30 Giugno 2017	Versamento , in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) , risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto per l'anno 2017, senza alcuna maggiorazione.
Venerdì 30 Giugno 2017	Versamento , in unica soluzione o come prima rata, della cedolare secca , a titolo di saldo 2016 e di primo acconto 2017, senza alcuna maggiorazione.
Venerdì 30 Giugno 2017	Versamento da parte delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54-89, Legge n. 190/2014, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta in base al modello Redditi PF 2017 senza alcuna maggiorazione.
Venerdì 30 Giugno 2017	Versamento da parte delle persone fisiche che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei minimi) ex art. 27, D.L. n. 98/2011, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF dovuta in base al modello Redditi PF 2017 senza alcuna maggiorazione.
Venerdì 30 Giugno 2017	Versamento diritto annuale 2017 alla Camera di Commercio di appartenenza, senza alcuna maggiorazione.
Venerdì 30 Giugno 2017	Versamento , in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, sui maggiori valori iscritti in bilancio in sede di rivalutazione , da parte dei titolari di reddito d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio e che effettuano la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio in corso al 31.12.2015 (art. 1 comma 892 L. 208/2015).
Venerdì 30 Giugno 2017	Versamento dell'Irpef/Ires/Irap/Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione da parte dei soggetti che si

adeguano alle risultanze degli studi di settore.

Venerdì 30 Giugno 2017

Versamento 3^a ed ultima rata dell'imposta sostitutiva - nella misura del 4% per le partecipazioni non qualificate e dell'8% per le partecipazioni qualificate e per i terreni- del valore risultante dalla perizia giurata di stima, da parte dei contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015 (art. 1 commi 626-627 L. 190/2014).

Venerdì 30 Giugno 2017

Versamento 2^a rata dell'imposta sostitutiva - nella misura dell'8% - del valore risultante dalla perizia giurata di stima, da parte dei contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2016 (Legge di Stabilità 2015 - Legge n. 190/2014).

Venerdì 30 Giugno 2017

Redazione della perizia giurata di stima e versamento 1^a rata dell'imposta sostitutiva - nella misura dell'8% - del valore risultante dalla perizia giurata di stima, da parte dei contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2017 (Art. 1 commi 554-555 L. 232/2016).

Venerdì 30 Giugno 2017

Presentazione del modello "*Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato*" per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oppure, per dichiarare che in nessuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio TV, da parte di alcun componente della stessa famiglia anagrafica, oltre a quello/i per cui è stata presentata la denuncia di cessazione dell'abbonamento radio televisivo per suggellamento.

La presentazione di tale dichiarazione sostitutiva

entro il 30 giugno 2017 esplica effetti solo per il canone TV dovuto per il secondo semestre solare 2017 (luglio - dicembre 2017).

Venerdì 30 Giugno 2017

Presentazione della **Dichiarazione IMU** per gli **immobili** per i quali **l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2016** (il possesso ha avuto inizio nel 2016 o sono intervenute nel 2016 variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta).
